

DICHIARAZIONE EX DLgs n. 39/2013

Il/la sottoscritto/a PUTZU M. MARIA PIERA CF.
nato/a a e residente a ..
cap. in via ... n.

ai sensi e per gli effetti del DPR 445 / 2000

con riferimento alla carica di Amministratore ricoperta presso l'azienda speciale ASF, di cui il Comune San Giuliano Milanese è unico titolare del capitale di dotazione, come da atto di nomina Decreto del Sindaco n. 2 del 10/02/2017

Visto l'art.2, c.1 DLgs 39 / 2013

Visto l'art.1, c.2, lettera b) DLgs 39 / 2013, in base al quale si intendono per «enti pubblici» gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

Considerato che un'azienda speciale ex art.114 DLgs 267 / 2000 trova la sua genesi nella normativa pubblicistica (quale è appunto il DLgs 267 / 2000), cosicché essa può ben essere ricondotta tra gli *enti pubblici* di cui sopra ex DLgs 39 / 2013, e non tra altri soggetti dallo stesso decreto richiamati ma riferiti al diritto privato;

Visto l'art.20 DLgs 39 / 2013, in base al quale: 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità di cui al presente decreto. 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

dichiara sotto la propria responsabilità:

- con riferimento all'art.3 DLgs 39 / 2013, di non essere interessato dalle situazioni o dai provvedimenti ivi individuati (*sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare, cessazione del rapporto di lavoro autonomo*);
- che non ricorrono le situazioni di seguito riportate, e che farà in modo che dette situazioni non ricorrano nel corso del mandato di componente del Consiglio di Amministrazione presso ASF:

art.4, c.1 DLgs 39 / 2013: *A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) *gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

Art.7, c.2 DLgs 39 / 2013: *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;*
- b) *gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);*
- c) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;*
- d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.*

Art.9, c.1 DLgs 39 / 2013: *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.*

Art.9, c.2 DLgs 39 / 2013: *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

Art.11, c.3 DLgs 39 / 2013. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art.12, c.1 DLgs 39 / 2013: *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

- di aver preso atto della altre articolate e complesse situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al DLgs 39 / 2013 ed al Titolo III – Capo II del DLgs 267 / 2000, che non ricorrono le situazioni ivi seguito riportate, e che farà in modo che dette situazioni non ricorrano nel corso del mandato di Amministratore presso ASF.

San Giuliano Mil.se, 14 febbraio 2017

In fede

